



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 102

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, DI SOMMINISTRAZIONE, DI INTRODUZIONE E/O TRASPORTO DI BOTTIGLIE E RECIPIENTI IN VETRO E/O LATTINE E DI ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE ED OGGETTI CHE POSSANO ARRECARRE DANNI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE DENOMINATA SUONO DELLE SCUOLE – VALORE AI NUOVI TALENTI 2024/2025.

IL SINDACO

Premesso che, in Mondovì – Piazza D'Armi – nelle serate di giovedì 29 maggio e venerdì 30 maggio 2025, dalle ore 20:30 alle ore 23:30, avrà luogo la manifestazione istituzionale di promozione del protagonismo giovanile denominata ***“SUONO DELLE SCUOLE 2024/2025- VALORE AI NUOVI TALENTI***;

Preso atto della relazione tecnica di progetto e della relazione safety della manifestazione di che trattasi, entrambi i documenti redatti dallo Studio Leonardo srl a firma del Dott. Ing. Borgogno Valter in data 22/05/2025 e assunti al protocollo n. 23032 in data 27/05/2025;

Rilevato che la gestione di detta manifestazione richiede l'adozione di tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento, nonché al fine di evitare che nell'ambito della stessa si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti, nonché per esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;

Considerato che la vendita, il trasporto e/o la detenzione di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l'incolumità pubblica sia a causa dell'abbandono dei contenitori vuoti direttamente sul suolo, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

Ravvisata la necessità di precludere, al fine di assicurare il normale svolgimento della manifestazione nonché di prevenire pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica, la detenzione, il trasporto e/o l'utilizzo di oggetti atti a provocare danni, disturbo o molestie alle persone;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

- il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/03 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale del Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 21/03/2012 ed in particolare l'art. 3 – Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, in occasione del **“SUONO DELLE SCUOLE 2024/2025- VALORE AI NUOVI TALENTI”** in Mondovì - Piazza D'Armi

- **nella serata di giovedì 29 maggio 2025 dalle ore 19:00 alle ore 24:00**
- **nella serata di venerdì 30 maggio 2025 dalle ore 19:00 alle ore 24:00**

che sia fatto divieto a chiunque

1. di introdurre, trasportare e/o detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone, anche utilizzati per il consumo di bevande in forma itinerante;
2. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone;
3. di somministrare bevande in recipienti in vetro e/o in altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone;
4. di trasportare e detenere e/o utilizzare i seguenti oggetti: valigie, trolley, borse, zaini, bastoni selfie, bombolette spray, recipienti a pressione, biciclette, pattini, overboard, skate, utensili, attrezzi, armi, coltelli, materiali esplosivi, droni, borracce in plastica o di metallo ed ogni altro oggetto che possa recare danni, disturbo o molestie alle persone;
5. di utilizzare caschi integrali indossati;

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
 - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì;
 - Comando Polizia Locale Mondovì;
 - Questura di Cuneo;
 - Prefettura di Cuneo;
- che del presente provvedimento:
 - venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì;
 - venga data comunicazione all'Ufficio Stampa – sede e al Dipartimento Istruzione Cultura Sport e Assistenza - Sede .

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
- che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mondovì, li 29/05/2025

**IL SINDACO
LUCA ROBALDO***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.